

DECRETO DIRIGENZIALE N. 187 /DA del 19 SET 2023

Oggetto: Contenzioso **LOTTA LUCIANO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 679/2022 della CORTE APPELLO MESSINA con compensazione spese per recupero credito CAS e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA** .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al CORTE APPELLO MESSINA R.G. 287/2021 tra le parti LOTTA LUCIANO cod. fisc. LTTLCN68B22L950E C/ CAS è stata emessa la Sentenza 679/2022 notificata in forma esecutiva in data 11/4/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione oltre interessi nonché al rimborso delle spese legali di cui € 1.900,00 oltre accessori in favore dello stesso ed € 1300,00 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con prot. 41/R.U. del 20/9/20233, che si allega, che determina l'importo delle mensilità in € 12.409,35;

Che con precedente Decreto n. 1004/DA del 26/8/2016, che si allega, è stata liquidata la somma di € 7.922,24 pari a 3 mensilità comprensiva di interessi in esecuzione della Sentenza di Primo Grado per cui occorre procedere alla liquidazione della differenza pari ad € 5.999,76 per sorte capitale oltre agli interessi legali calcolati in parte sull'intero risarcimento dal 2008 al 14/11/2016 e sulla differenza di € 5.999,76 dal 14/11/2016 alla data odierna per una spesa complessiva di € 8.636,31.

Che sulla somma di € 5.999,76 , non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

Considerato, altresì, che il CAS è creditore nei confronti del Sig. Lotta per la somma di € 2.929,91 in forza dell'Ordinanza del 11/6/2020, che si allega per refusione delle spese legali occorre procedere in questa sede al recupero di tale somma in compensazione con le somme dovute al Sig. Lotta, come da prospetto ci calcolo che si allega;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."



DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 10533,166 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni"; ;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 679/2022 della CORTE APPELLO MESSINA, che si allega, il pagamento della somma di € 8636,31 in favore del Sig. LOTTA LUCIANO nato a VILLAFRANCA TIRRENA il 5/1/1963 cod. fisc. LTTLCN68B22L950E, mediante bonifico sul c/c IBAN IT35D 01030 82640 000000 189508 allo stesso intestato e **contestualmente emettere ordinativo di introito** a carico dello stesso per l'importo di € 2.929,91 al cap. 52/E per imborso spese legali in forza dell'Ordinanza del 11/6/2020 del Trib. di Messina ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 1896,85 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT50D 01020 82380 000000 184454 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino



Sentenza 479/2022 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciammetta		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 1.300,00
Spese generali		€ 195,00
CPA		€ 59,80
Tot. Imponibile		€ 1.554,80
IVA 22%		€ 342,06
Tot. Fattura		€ 1.896,86
Ritenuta d'acconto 20% su €	1.495,00	€ 299,00
Netto da liquidare		€ 1.597,86

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < maria.sciammetta@avvocatipatti.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Martedì 11-04-2023 17:53:11

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

attestazione_conformit___Lotta.pdf attestazione_conformit___Lotta.pdf.p7m


relazione_di_notifica_telematica_Cas___sentenza_lotta.pdf

relazione_di_notifica_telematica_Cas___sentenza_lotta.pdf.p7m sentenza_lotta.pdf sentenza_lotta.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
12 APR. 2023		
DIR GEN.	D.A.F.	D.A.T.E.



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 11551
del 12-04-2023 Sez. A



Cont.

CORTE D' APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 11551
del 12-04-2023 Sez. A



La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) dott. C. Zappalà | Presidente |
| 2) dott. F. Conti | Consigliere |
| 3) dott. A. Santalucia | Consigliere rel. |

all' udienza collegiale a trattazione scritta del 20/9/2022 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 287\2021 promossa da:

LOTTA LUCIANO nata a Villafranca Tirrena (Me) il 24.10.1949 C.F.
LTTLCN68B22I950E, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Catena Sciammetta

Ricorrente in riassunzione ex art 392 cpc

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pustorino

Resistente in riassunzione

OGGETTO: risarcimento danni da abuso contratto a termine

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con sentenza n.4172\12, il giudice del lavoro del Tribunale di Messina dichiarava l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati da Lotta Luciano con il Consorzio per le Autostrade Siciliane dal 2000 fino al 2008 e, per l'effetto, condannava quest'ultimo alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , oltre interessi legali, con decorrenza dal 30\12\2008, data di cessazione del rapporto di lavoro, e fino al soddisfo.

Questa Corte d'appello, con la sentenza del 26/3/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittima la causale del termine limitatamente ai contratti stipulati prima del 18.11.2002 ritenendo di contro che da tale data in poi la possibilità di controllo sulle ragioni poste a sostegno dei contratti a termine

Firmato Da: ZAPPAPA CONCETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cc9b024ed22453e
Firmato Da: LUCA TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf
Firmato Da: SANTALUCIA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b71663cd46c9cc0ea1aa7091c61b4f



fosse stata adeguatamente garantita avendo il consorzio provveduto, d'intesa con le organizzazioni sindacali' a formare un'unica graduatoria di lavoratori stagionali recependo l'accordo nazionale del 20 luglio 2002. Concludeva, pertanto, per la sussistenza di un danno risarcibile in favore del dipendente esclusivamente con riguardo al contratto di lavoro stipulato in data luglio 2000, danno per la cui liquidazione riteneva utilizzabile il sistema indennitario onnicomprensivo di cui all'art. 32 l. n. 183/2010 in un importo pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto.

Lotta Luciano proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art 1 del d. lgs n. 368/2001.

Con ordinanza depositata il 16/2/2021, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rilevando che la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, riferita, per i contratti stipulati dopo l'anno 2002, ad accordi con le OO.SS. che avrebbero costituito la base legittimante della stipulazione a termine, doveva considerarsi meramente apparente, in quanto ciò che rilevava nel presente giudizio, in ambito di lavoro pubblico privatizzato, era unicamente l'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, che si rifletteva in termini di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego. Riteneva l'illegittimità di tutti i contratti oggetto di causa e, quanto al criterio di liquidazione applicabile per il risarcimento del cd danno comunitario, richiamava l'orientamento fissato con la pronuncia a sez. un. del 15/3/2016 n. 5072 che faceva riferimento al disposto di cui all'art 32, comma 5 della legge 4\11\2010 n. 183.

Cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'appello in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato il 7/5/2021 Lotta Luciano riassumeva il giudizio, insistendo nella declaratoria di nullità del termine dei contratti stipulati con il Cas con la condanna al risarcimento del danno nella misura di 20 mensilità, come già statuito dal Tribunale con l'originaria sentenza del 2012.

Nella costituzione del Consorzio Autostrade Siciliane che insisteva nel rigetto delle domande e in subordine nella quantificazione del danno nel minimo edittale

Firmato Da: ZAPPAPA' CONCETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cc9b024ed22453e
 Firmato Da: LUCA' TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf
 Firmato Da: SANTALUCIA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b71663cd46c9ccc0ea1aa7091c61b4f



questa Corte all'odierna udienza, sulle note depositate dalle parti, decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, l'esigenza di adeguata specificazione delle ragioni che legittimano l'apposizione del termine non può ritenersi realizzata attraverso un rinvio per relationem agli accordi con le OO.SS stipulati dopo l'anno 2002 e alla relativa graduatoria del personale costituita per la copertura degli effettivi fabbisogni dell'Ente. Si tratta invero, come peraltro pure affermato in altri pronunciamenti dei giudici di legittimità, di una "una motivazione meramente apparente", a fronte dell'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, che si riflette in termini di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego" (così pure da ultimo Cass n. 3124 del 9\2\2021, n. 2176 dell'1/2/2021, n. 4052 del 16/2/2021).

Rimane così insuperata la valutazione del Tribunale che ha ritenuto la formula utilizzata "per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", contenuta nei contratti stipulati dopo il 2003, una indicazione del tutto generica dalla quale non potere desumere l'effettiva ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine e verificarne l'effettiva sussistenza.

In definitiva, i termini apposti a tutti i contratti intercorsi tra il Lotta e il Cas dal 2000 al 2008 sono da ritenersi illegittimi, come correttamente aveva ritenuto il giudice di prime cure con l'originaria sentenza di primo grado.

Compito di questa Corte è pure quello di procedere ad una verifica dell'originaria liquidazione del danno, da effettuarsi secondo il corretto criterio indicato dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento quale quello di cui all'art 3 comma 5 della L. n. 183 del 2010 e già fatto valere dal Cas nell'originario appello. Tale norma stabilisce, come è noto, una indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

A tal fine la misura di 5 mensilità, appare a questa Corte entità del tutto congrua avuto riguardo al numero dei contratti, non elevato - 5 per l'appunto - ed all'arco temporale in cui gli stessi si sono succeduti di circa 8 anni.

Firmato Da: ZAPPAPA CONCETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cc9b024ed22453e
Firmato Da: LUCA TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf
Firmato Da: SANTALUCIA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b71663cd46c9ccc0ea1aa7091c61b4f



Sul punto infatti è appena il caso di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che il ristoro di detto “danno comunitario” deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, e soprattutto proporzionato alla singola fattispecie. A tal fine - specifica - si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione.

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio che, stante la soccombenza quasi integrale del Cas qui affermata, vanno poste a suo carico e liquidate per il giudizio di appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nei termini di cui in dispositivo. Quelle di primo grado vanno invece confermate.

P.Q.M.

La Corte D'Appello Di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4050/21, sull'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4172/2012 emessa dal Tribunale di Messina in data 5/10/2012, così provvede: in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, conferma la dichiarata illegittimità dei contratti a termine stipulati da Lotta Luciano con il Consorzio Autostrade Siciliane dal 2000 al 2008.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al risarcimento del danno in favore di Lotta Luciano in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali a decorrere dal 30/12/2008.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Lotta Luciano delle spese di giudizio liquidate per compensi in Euro 1900,00 per il giudizio di appello, in Euro 750,00 per il giudizio di Cassazione e in euro 1300,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa; dispone il pagamento in favore dell'Erario limitatamente alle spese liquidate per il giudizio in Cassazione e la distrazione delle spese del presente giudizio di rinvio in favore del procuratore anticipatario.

Messina 13/9/2022

Firmato Da: ZAPPAPA' CONCETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cc9b024ed22453e
 Firmato Da: LUCA' TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf
 Firmato Da: SANTALUCIA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b71663cd46c9cc0ea1aa7091c61b4f



Il Consigliere est.

Dott. Alessandra Santalucia

Il Presidente

Dott. Concetta Zappalà

Firmato Da: ZAPPAPA' CONCETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cc9b024ed22453e
Firmato Da: LUCA' TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf
Firmato Da: SANTALUCIA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b71663cd46c9cc0aa1aa7091c61b4f



Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Maria Catena Sciammetta procuratore del signor Lotta Luciano, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 e dell'art. 16 *undecies*, comma 1, DL 179/2012, attesta che la sentenza n. 679/2022 resa dalla Corte d'Appello di Messina- sezione Lavoro-, pubblicata in data 22 Settembre 2022, nel procedimento iscritto al n. 287/2021 R.G.L. Corte d'Appello di Messina, è copia conforme al corrispondente atto in formato digitale estratto dal detto fascicolo informatico della Corte d'Appello Messina – sezione lavoro-.

Patti, li 11.04.2023

Avv. Mariella Sciammetta

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA

AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994

Io sottoscritto **Avv. Maria Catena Sciammetta** (C.F. SCMMCT60L50E571N) iscritto all'albo degli Avvocati di Patti nell'interesse e quale procuratore del signor Lotta Luciano, nel procedimento iscritto al n. 287/2021 R.G. della Corte d'Appello di Messina – Sezione Lavoro – contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane – in persona del legale rappresentante pro tempore -, ho notificato mediante posta elettronica certificata avente il seguente indirizzo mittente: maria.sciammetta@avvocatipatti.it, iscritta nel REgistro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE, l'allegata sentenza n. 679/2022 pubblicata in data 22.09.2022, di cui con la sottoscrizione digitale della presente si attesta la conformità della copia analogica esistente presso lo studio, al **Consorzio per le Autostrade Siciliane - in persona del legale rappresentante pro tempore** -, mediante invio dell'atto stesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario autostradesiciliane@posta-cas.it reperito dal seguente pubblico elenco REgistro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_ar.wp.

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Maria Catena Sciammetta del Foro di Patti.

Patti, li 11.04.2023

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

Prot. n. 41 R.U. del 20/09/2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso
SEDE


2/p

Oggetto: Sentenza 679/2022 del 22.09.2022 – del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro
Nota prot. n. 24/23 del 20.04.2023

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i dati richiesti.

Verb. Res. fase 92/16.167

Il Responsabile Ufficio Personale
(Dott. Walter Zampogna)



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 679/2022 del 22/09/2022 della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 05 (CINQUE) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Gennaio 2009).

Signor LOTTA LUCIANO

Nato a Villafranca Tirrena il 22/02/1968 c.f.: LTTLCN68B22L950E

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	92,40
Indennità maneggio denaro	31,44
Premio produttività	298,06
Lavoro domenicale	20,00
Lavori compl. 17,50%	78,62
Lavoro notturno	243,13
Totale	2.481,87
Cessato il 09/01/2009	
	Cedolino 01/2009

Retribuzione mensile: $(2.481,87 \times 5) = € 12.409,35$

Risarcimento danno € 12.409,35

Messina, 18/09/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
(Dott. Walter Zampogna)



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

X UFFICIO COLEAUSO

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1004/DA del **29 AGO. 2016**

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 112/2015 del 27.01.2015 – Lotta Luciano /Cas

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 1859/2012, tra le parti Lotta Luciano nato a Villafranca Tirrena il 22.02.1968 C.F. LTT LCN 68B22 L950E e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la Sentenza n° 112 del 27.01.2015, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 01.07.2016, con la quale, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 4172/2012, che aveva condannato questo Ente al risarcimento del danno **in venti mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto, è stato quantificato il risarcimento del danno dovuto al ricorrente **in tre mensilità** della retribuzione globale di fatto percepita alla cessazione del contratto a termine **per l'anno 2000**, oltre interessi legali dal maturato al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di giustizia per l'importo complessivo di € 2.755,54;

Che per retribuzione globale di fatto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione;

Visto il prospetto contabile, che si allega al presente provvedimento **sotto la lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale, che quantifica sulla base del principio giurisprudenziale sopra enunciato la somma dovuta in esecuzione della sentenza di cui in oggetto in € 5.858,58 oltre interessi legali per € 2.063,66 per un totale complessivo di € 7.922,24;

Considerato che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno oltre interessi ossia € 7.922,24; è da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, (Sentenza Corte Cassazione n. 20483 del 06.09.2013);

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto per come in precedenza quantificata;

Visto l'art 46 del D.lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il Decreto n. 163/DG del 14.07.2016 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la nota prot. 37751 del 28.07.2016 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.09.2016 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, obbligatoria per legge derivando da Sentenza e la mancata effettuazione comporterebbe grave danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 419/DG del 23.12.2015, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 112/2015 del 27.01.2015, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 01.07.2016, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B",,
- **Impegnare** la somma di € 10.677,78 sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente;
- **Liquidare** la somma complessiva di € 7.922,24 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, in favore del Signor Lotta Luciano nato a Villafranca Tirrena il 22.02.1968 C.F. LTT LCN 68B22 L950E tramite bonifico bancario IBAN IT35D 01030 82640 000000 189508
- **Liquidare** la somma complessiva di € 2.755,54, quale refusioni delle spese legali in favore del Signor Lotta Luciano nato a Villafranca Tirrena il 22.02.1968 C.F. LTT LCN 68B22 L950E tramite bonifico bancario IBAN IT35D 01030 82640 000000 189508;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 11/6/2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella controversia iscritta al n. 4180/2012 R.G. vertente tra

LOTTA LUCIANO, rappresentata e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Mariella Sciammetta;

- RICORRENTE-

contro

CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Elena Pustorino;

- RESISTENTE-

Motivi in fatto ed in diritto della Decisione

Con ricorso depositato in data 31.7.2012, Lotta Luciano conveniva in giudizio il Consorzio autostrade siciliane deducendo di avere conseguito la qualifica di personale ATE e di essersi collocato al n. 400 della graduatoria definitiva approvata dal CAS con delibera 126/comm del 3 luglio 2003 e che con successiva delibera 1/As del 27 maggio 2005 il CAS aveva prorogato la graduatoria per l'assunzione degli ATE a tempo pieno e part time fino al 3 luglio 2006. Deduceva che il Consorzio aveva attinto dalla relativa graduatoria tanto che anche lo stesso ricorrente aveva svolto attività lavorativa per 90 giorni. Deduceva che con decisione n. 1 del 18 luglio 2007 il Cas aveva deliberato di assumere tutto il personale ATE stagionale per 45 giorni per evitare disparità di trattamento e che tali chiamate erano iniziate dal n. 402 e successivamente dopo un totale scorrimento di graduatoria erano ricominciate dal 402 e con assunzioni fino al n. 20 con conseguenza che anche il ricorrente aveva svolto attività lavorativa solo per 45 giorni mentre altri, con posizione peggiore, avevano lavorato per 90 giorni.



Deduciva il ricorrente che il CAS, nell'attingere alla graduatoria con ripescaggi di lavoratori che negli anni precedenti non si erano dimostrati disponibili a prestare attività lavorativa aveva agito in contrasto con quanto statuito nella delibera 38/CD del 27/6/2008. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il giudice accertasse l'illegittimità dell'operato del CAS relativamente alle chiamate effettuate nel 2007, 2009 e 2011 e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento delle retribuzioni, per l'impossibilità di espletare il numero minimo di giornate lavorative necessario per conseguire l'indennità di disoccupazione e per il mancato punteggio dovuto come quantificato in ricorso. Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Cas il quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso adducendo la correttezza dell'operato del CAS.

La causa veniva documentalmente istruita.

Con le note di trattazione scritta del 7.5.2020 parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione della controversia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.

Con ordinanza del 12.5.2020, il giudice invitava parte ricorrente a formulare espressa rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., e rinviava la causa alla data odierna, disponendo la trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020.

Con le note di trattazione scritta del 28.5.2020 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del presente giudizio, allegando atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. a firma del proprio procuratore speciale, come da procura parimenti allegata.

Parte resistente, nelle note di trattazione scritta del 5.6.2020 dichiarava di accettare la predetta rinuncia, allegando atto di rinuncia del Presidente Pro tempore del Consorzio Autostrade Siciliane. Chiedeva la condanna di parte ricorrente alle spese ex art. 306 comma 4 c.p.c.

Preso atto della rinuncia agli atti ritualmente formulata dal procuratore speciale di parte ricorrente e della relativa accettazione di parte resistente, il processo va dichiarato estinto.

Invero ai sensi dell'art. 306 c.p.c. "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione".

Gli effetti dell'estinzione sono regolati dall'[art. 310 c.p.c.](#), che dispone, tra l'altro, che l'estinzione del processo non estingue l'azione, sicché essa può essere sempre riproposta; l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio e le pronunce che regolano la competenza.

Le spese del giudizio vanno poste a carico del rinunciante ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c.

P.Q.M

Dichiara estinto il giudizio;



condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 2.008,00 oltre iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%.

Si comunichi.

Messina 11.6.2020

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face



PROSPETTO CALCOLO DIFFERENZE DOVUTE AL SIG. LOTTA LUCIANO
 SENTENZA 679/2022 CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO

DESCRIZIONE VOCI	TOTALE DOVUTO	
Risarcim. Riconosciuto	€ 12.409,35	
Interessi. dal 20/10/2008 al 14/11/2016 (data pagam. Sent. I grado)	€ 1.512,65	
Somma già liquidata il 30/05/2016 su sent. I grado con DA 433/2016	-€ 7.922,24	
DIFFERENZA DA LIQUIDARE	€ 5.999,76	
Inter. Dal 14/11/2016 al 15/9/2023 su 5,999,76	€ 364,15	
Rimborso spese legali giudizio preced. Appello	€ 2.272,40	
TOTALE DOVUTO	€ 8.636,31	
a detrarre credito CAS spese legali su Ordinanza trib. Messina del 11/6/2020	€ 2.929,91	
netto da liquidare	€ 5.706,40	